

COMUNE DI GRAZZANISE

PROVINCIA DI CASERTA

Convenzione per l' affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa del comune di Grazzanise innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Autorità Giudiziaria Amministrativa, nonché di consulenza legale continuativa in materia civile ed amministrativa.

L'anno duemilanove, il giorno 10 del mese di giugno, nella Sede Comunale, con la seguente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge quale atto pubblico:

tra

1) – **la Dott.ssa Noemi Spagna Musso**, nata Cremona il 26/04/1966, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art.107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, abilitato alla stipula del presente atto (P.Iva n. 01096280613),

e

2) - **l'Avv. Aldo Cantelli**, nato Napoli il 18/06/1965, residente in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Santella n. 2, con studio alla via Carlo Santagata n. 8 in Santa Maria Capua Vetere (CE), iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al n. 6/1993, C.F. CNTLDA65H18F839Z, partita IVA 025521106617,

si conviene e si stipula quanto segue

Premesso che con determinazione del settore amministrativo n. 42 del 24/04/2009 si è provveduto all'indizione di una selezione per affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Grazzanise innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Autorità Giudiziaria Amministrativa, nonché di consulenza legale continuativa in materia civile ed amministrativa e che con determinazione del settore amministrativo n. 58 del 22/05/2009 si è provveduto l'aggiudicazione dell'incarico suddetto, per la realizzazione del programma di attività in materia legale, stante la carenza, nell'organico dell'Ente, di figura con siffatte competenze tecnico-professionali;

Che è volontà delle parti far risultare con regolare convenzione l'insieme dei patti e delle condizioni dell'incarico di che trattasi, secondo il sottoelencato articolato:

ART. 1

La premessa è patto.

ART. 2

Il legale individuato svolgerà attività di rappresentanza e difesa del Comune di Grazzanise innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Giudice di Pace, Tribunale e Corte di Appello e Suprema Corte di Cassazione) e all'autorità Giudiziaria Amministrativa (TAR e C.d.S), nonché di consulenza, al fine di prevenire il contenzioso, in materia civile e amministrativa anche attraverso il rilascio di pareri scritti e orali, richiesti dal Sindaco, Suo delegato o Responsabili di Settore, resi entro sette giorni dalla richiesta salvo più ampio termine indicato dal committente, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- contratti del Comune di Grazzanise;
- procedimenti di gara;
- indicazioni e chiarimenti relativi a procedimenti amministrativi;
- qualsiasi materia attinente ai compiti istituzionali dell'Ente.

Si precisa che l'incarico di rappresentanza e di difesa contempla sia la costituzione in giudizio, ove il Comune sia convenuto, sia il caso di attivazione del giudizio ad iniziativa del Comune. All'uopo, occorrerà, sempre, per ogni singola controversia, l'atto giuntale ad hoc, con il conseguenziale mandato del Sindaco pro-tempore, in nome e per conto dell'Ente di cui è legale rappresentante.

Il legale individuato dovrà garantire la presenza personale presso la sede comunale almeno 1 giorno la settimana per almeno tre ore; giorno ed orario verranno concordati con il responsabile competente. Inoltre, il legale assicurerà la costituzione in giudizio e la trattazione di tutte le vertenze attivate contro il Comune di Grazzanise innanzi all'A.G.O e all'A.G.A., fino alla loro definizione giurisdizionale, quand'anche tale conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale, relazionando tempestivamente e congruamente all'Ente.

La non osservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale (presenza al Comune, costituzione in giudizio, rilascio nei tempi stabiliti dei pareri, ecc.), contestata formalmente dal responsabile competente per tre volte senza che

siano state accolte e ritenute congrue le controdeduzioni scritte presentate dal professionista, comporta la risoluzione del rapporto convenzionale senza che il legale possa pretendere alcunché se non quanto già maturato.

ART. 3

L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta o non dedotta in giudizio, pertanto l'Amministrazione potrà chiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare, anche sinteticamente, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

ART. 4

La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.

ART. 5

L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di

coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti, in caso di ente giuridico), e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo anche una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

ART. 6

L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 5. In caso di omessa comunicazione, entro 10 gg., dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 5.

ART. 7

L'Amministrazione metterà a disposizione dell'incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà semplice copia o copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

ART. 8

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto di ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito ed accettato.

ART. 9

Riconosciuta la particolare natura dell'Ente committente, l'incaricato dovrà, in ogni caso, eccipire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione,

anche stragiudiziale, dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 10

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dell'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

ART. 11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART.12

La durata dell'incarico è di un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte del professionista.

Il corrispettivo economico fissato per lo svolgimento della prestazione professionale di consulenza continuativa legale in materia civile e amministrativa e per l'attività di prevenzione del contenzioso è di € 12.000,00, onnicomprensivo di I.V.A. e C.P.A.

Il compenso verrà corrisposto mensilmente previa emissione di regolare fattura.

Per la rappresentanza e difesa del Comune di Grazzanise innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e all'Autorità Giudiziaria Amministrativa (l'incarico di rappresentanza e di difesa contempla sia la costituzione in giudizio, ove il Comune sia convenuto, sia nel caso di attivazione del giudizio) il compenso è fissato in € 6.000,00, onnicomprensivo di I.V.A. e C.P.A., oltre le spese vive documentate (limitatamente agli importi di contributo unificato come per legge per il solo caso in cui il Comune sia promotore del giudizio e di rilascio copie).

Il compenso è determinato, quale corrispettivo per il compimento dell'intero giudizio, intendendosi espressamente che null'altro importo sarà dovuto allo studio incaricato,

nell'evenienza che il procedimento trovasse una sua definizione, in epoca successiva alla vigenza della convenzione. Inoltre il compenso di € 6.000,00, omnicomprensivo di I.V.A. e C.P.A., relativo per la rappresentanza e difesa del Comune di Grazzanise è per 30 giudizi e che pertanto sarà ridotto proporzionalmente nel caso di mancato raggiungimento del numero indicato. Detto importo, altresì, non verrà corrisposto, né sarà richiedibile dal convenzionato per il caso in cui l'Ente non sostenga giudizi nel corso del periodo regolato dalle presente convenzione.

Il Comune si riserva comunque di poter affidare, se lo ritenesse opportuno e con adeguata motivazione, ad altro professionista la rappresentanza in giudizio.

ART. 13

Il professionista ha depositato idonea garanzia per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente bando e del successivo contratto. La cauzione definitiva, presentata mediante polizza assicurativa prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la liquidazione entro 30 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che la P.A. abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, entro 10 gg., pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

ART. 14

Il professionista dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ART. 15

Eventuale controversie tra il Comune e il professionista saranno devolute alla A.G.O. di S.Maria C.V.

ART. 16

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a spese dell'incaricato, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

L'AVVOCATO INCARICATO